

L'ESPERTO RISPONDE

Spett.le Federbridge,

vi scrivo per conto di mia madre Tessi Silvia Groidl, vostra tesserata F0503 per richiedere un chiarimento arbitrale.

Il fatto è successo alcuni anni or sono ma la conferma delle ragioni è avvenuta solo di recente. Tralascio ogni informazione circa il torneo in quanto non rilevante.

I fatti: durante la licita, la compagna di mia madre ha effettuato la richiesta d'assi con la convenzione Blackwood a cui è stato correttamente risposto; avendo mia madre compreso che la compagna ha sopravvalutato la mano, alla dichiarazione 5 SA lei è passata; a questo punto gli avversari hanno chiamato il direttore che ha obbligato mia madre a proseguire nella licita asserendo che non si può passare sulla Blackwood. Pur non essendo convinta di ciò, mia madre si comportava come richiesto. Alcuni anni dopo, per puro caso, chiacchierando con una giocatrice di altissimo livello, mia madre aveva da questa la conferma che non esiste alcuna norma in tal senso e che l'unica persona che potrebbe "ucciderti se passi la Blackwood è il socio".

A questo punto la domanda di mia madre è la seguente: quando si subisce un giudizio arbitrale che non viene ritenuto esatto (o come nel caso specifico sembra proprio non esserlo), come si deve comportare il giocatore? Ritengo che mia madre abbia agito per il meglio facendo ciò che chiedeva l'arbitro, ma non vi è modo di fargli verbalizzare l'obiezione e sottoporre il giudizio (ovviamente postumo) al giudice federale per "sensibilizzare" il direttore di gara per future occasioni? Infatti sebbene il torneo in questione era di scarsissima importanza, questo POT ha compromesso la classifica finale.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Tessi Walter

Risponde Maurizio Di Sacco

Caro sig. Tessi,

ammesso che i fatti siano quelli da Lei riportati - e lo premetto, come capirà, non per scetticismo, ma per difendere il diritto dell'Arbitro coinvolto di esporre eventualmente una diversa versione - non posso che rilevare come l'Arbitro abbia commesso un errore grossolano.

Tuttavia, la gravità dell'errore non è necessariamente relativa all'effetto che il suo comportamento ha avuto sul risultato - ché il risultato medesimo avrebbe potuto essere lo stesso anche qualora fosse stata seguita la corretta procedura - ma, soprattutto, strettamente procedurale.

Il Codice, infatti, non dà all'Arbitro il potere di modificare una dichiarazione in corso d'opera, ma, invece, è piuttosto esplicito nell'affermare il contrario ("...L'Arbitro ordinerà che la dichiarazione o il gioco continuino, riservandosi di assegnare in seguito un punteggio arbitrale...").

Una volta, quindi, che la dichiarazione fosse proseguita, e un contratto registrato (ovvero, mi pare di capire, 5NT, quale che sarebbe stato poi il risultato in termine di prese), l'Arbitro avrebbe allora avuto il potere di modificare quest'ultimo, ma come?

Certamente non sulla base della risibile affermazione che "non si può passare sulla Blackwood" dato che ogni giocatore è libero di comportarsi a suo piacimento in ogni, diversa, condizione dichiarativa, basandosi sulle proprie capacità di valutazione.

Tuttavia, l'Arbitro avrebbe potuto considerare che il passo su 5NT fosse il risultato di una illecita acquisizione dell'informazione che aveva ispirato la convinzione di Sua madre che il di lei compagno si fosse sbagliato. In particolare, avrebbe potuto - una volta esperite le indagini del caso - affermare che c'era una qualche probabilità - anche molto modesta a termini di Codice - che Sua madre avesse agito sulla base di informazioni non autorizzate (art. 16), ovvero sulla scorta di sbuffi, segni di disappunto, informazioni date agli avversari, o similari.

Se così, l'effetto sul risultato sarebbe stato il medesimo che si è ottenuto a seguito del grave errore procedurale sopra descritto, se no, invece, avrebbe dovuto essere mantenuto il risultato al tavolo.

Riguardo alla possibilità di fare reclamo, Le ricordo come esista uno specifico Ufficio - il Collegio Nazionale Gare - che si occupa, tra l'altro, di materie quali la Sua.

I pareri da esso espressi non hanno effetto sull'esito della gara, ma, come da Lei auspicato, fanno giurisprudenza, e servono da guida per gli Arbitri nella loro attività.

Inoltre, senza la necessità di ricorrere alla formalità quale quella di un inoltro della pratica al CNG, si può seguire la strada da Lei percorsa, e cioè una richiesta di un parere da parte del Direttore della Scuola Arbitrale, nella veste dello scrivente.

I pareri da me espressi vengono infatti comunicati per diverse vie a tutti gli arbitri italiani, e sono inoltre nella disponibilità di tutti al momento della loro pubblicazione su Bridge d'Italia On Line.

I più interessanti, poi, sono oggetto di miei articoli su Bridge d'Italia, e proprio sul numero di Novembre-Dicembre troverà una esauriente trattazione sugli aspetti normativi e procedurali relativi all'Art. 16.

Spero di essere stato esauriente, ma nel caso le permanessero dei dubbi non esiti a scrivermi di nuovo, così come la prego di dare la massima diffusione possibile tanto alla mia risposta, quanto al fatto che è possibile scrivermi e che è sì possono consultare le risposte sul sito della Federazione.

Se vorrà verificare, troverà che negli ultimi mesi il numero di domande è aumentato di moltissimo, nell'ottica, che ho voluto propria del mio ufficio all'atto del mio insediamento ad aprile, di rapporti sempre più intensi, aperti, e fattivi tra i giocatori, e la Federazione ed i suoi esponenti.

Cordiali saluti